



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale del Personale

Ufficio III – Relazioni Sindacali

Alle Segreterie Generali/Nazionali delle Organizzazioni Sindacali rappresentative
-del personale non dirigente del Corpo di polizia penitenziaria
-dell'Area Negoziale dei Dirigenti di polizia penitenziaria
LORO SEDI

E, p.c.

All'Ufficio del Capo del Dipartimento
Ufficio I - Segreteria generale e del coordinamento interistituzionale
SEDE

Al Dr. **Augusto Zaccariello**
ViceDirettore Generale del Personale

OGGETTO: Bozza di schema del decreto Ministeriale Specializzazione di
"Negoziatore".

Con riferimento alla materia richiamata in oggetto si sottopone, a codeste Segreterie, la bozza del Decreto Ministeriale recante i criteri di accesso alla Specializzazione di Negoziatore.

A tal proposito si invitano codeste OO.SS. a far pervenire eventuali osservazioni **entro il 14 novembre p.v.** all'indirizzo *relazionisindacali.dgp.dap@giustizia.it*.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Massimo Parisi



Ministero della Giustizia

- VISTA** la Legge 26 luglio 1975, n. 354, recante: "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà", e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA** la Legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante "Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria";
- VISTO** il Decreto Legislativo del 30 ottobre 1992, n. 443, recante "Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria;
- VISTO** il Decreto Legislativo del 30 ottobre 1992, n. 444, recante "Attribuzioni degli organi centrali dell'Amministrazione penitenziaria e decentramento di attribuzioni ai provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria ed agli istituti e servizi penitenziari, a norma dell'art. 30, comma 4, lettere a) e b), della legge 15 dicembre 1990, n. 395;
- VISTO** il Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 95 recante "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) della legge 7 agosto 2015, n. 124" e il Decreto Legislativo 27 dicembre 2019 n. 172 contenente le disposizioni integrazione e correttive;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, recante "Regolamento di servizio del Corpo di Polizia Penitenziaria";
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230," Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO

l'Accordo Nazionale Quadro relativo al triennio contrattuale 2019-2021 per il personale non dirigente del Corpo di Polizia Penitenziaria, sottoscritto il 5 ottobre 2023, con il quale è stata stabilita l'istituzione della specializzazione di negoziatore;



Ministero della Giustizia

VISTO

il decreto ministeriale del 10 dicembre 2023 recante modifiche al decreto 2 marzo 2016 concernente l'individuazione presso il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria degli uffici di livello dirigenziale non generale, la definizione dei relativi compiti e l'organizzazione delle articolazioni dirigenziali territoriali ai sensi dell'articolo 16, commi 1 e 2 del decreto del presidente del consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, nonché l'individuazione dei posti di funzione da conferire nell'ambito degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione penitenziaria ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63;

CONSIDERATA

la necessità di adottare una gestione efficace degli eventi critici di natura particolarmente complessa che turbano gravemente l'ordine e la sicurezza degli istituti penitenziari e degli altri servizi dell'Amministrazione anche avvalendosi di unità del Corpo adeguatamente specializzate nella negoziazione,

DECRETA

Art. 1

(Compiti)

1. Il negoziatore interviene nei casi di eventi critici di speciale complessità che possono verificarsi in ambito penitenziario e nello svolgimento dei compiti istituzionali del Corpo, attuando le tecniche operative idonee rispetto al livello di rischio dello scenario e funzionali alla strategia stabilita per la gestione non conflittuale della situazione. In particolare, il ruolo del negoziatore è quello di favorire la *de-escalation* emotiva dei soggetti coinvolti, il contenimento della minaccia, prendere tempo, salvaguardare la tutela dell'incolumità dei presenti, creare i presupposti per la resa del soggetto e l'eventuale rilascio di ostaggi, consentire la risoluzione o riduzione del danno.
2. L'attività di negoziazione è distinta dalla responsabilità decisionale; pertanto,

l'assunzione di decisioni sugli obiettivi strategici, che esulino dalla mera operatività tecnica nella conduzione della negoziazione con i soggetti coinvolti, deve essere sempre ricondotta all'Autorità competente sulla base degli sviluppi dell'attività in corso.

3. La specializzazione di negoziatore è articolata nelle seguenti qualifiche:
 - a) negoziatore di I livello: interviene nei casi di cui al comma 1 con le modalità previste dal protocollo operativo;
 - b) negoziatore di II livello: fornisce costante supporto ai negoziatori di I livello; è qualificato come istruttore dei negoziatori; svolge attività di docenza e concorre all'organizzazione delle attività formative di base e di aggiornamento indirizzate ai negoziatori e al restante personale del Corpo e dell'Amministrazione; fornisce ogni contributo di competenza per il miglioramento delle procedure operative, dei protocolli operativi e dell'organizzazione del servizio, anche conducendo i *debriefing* successivi all'evento; interviene nei casi di cui al comma 1, ove la situazione rivesta eccezionale gravità, con le modalità previste dal protocollo operativo.
4. I negoziatori di I livello sono incardinati - in via esclusiva - all'interno del Gruppo Operativo Mobile, del Nucleo Investigativo Centrale, del Gruppo di Intervento Operativo e delle loro rispettive articolazioni territoriali, e operano ordinariamente nell'ambito delle competenze e dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti istitutivi. I negoziatori di II livello sono incardinati e operano all'interno del Gruppo di Intervento Operativo. Nelle more dell'assegnazione dei negoziatori di II livello all'interno del Gruppo di Intervento Operativo, tale specializzazione resta incardinata all'interno del Nucleo Investigativo Centrale.
5. I negoziatori, ferma restando la dipendenza gerarchica indicata al comma 4, nell'ambito del contesto in cui intervengono per lo svolgimento delle attività operative loro affidate, dipendono funzionalmente dall'autorità decisionale incaricata presente sul posto e responsabile della gestione dell'evento critico.
6. Alla Divisione IV della Direzione Generale del Personale è affidata, per competenza, la gestione amministrativa della specializzazione dei negoziatori, nonché, il raccordo con le competenti articolazioni dell'Amministrazione per le esigenze connesse al funzionamento generale.

Articolo 2

(Modalità di accesso alla specializzazione)

1. La specializzazione dei negoziatori di I e II livello è riservata agli appartenenti ai ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti della Polizia Penitenziaria.
2. Ai fini della selezione del personale da ammettere alla specializzazione, la Direzione Generale del Personale bandisce interpellò a livello nazionale indicando le unità occorrenti sulla base del fabbisogno rilevato.



Ministero della Giustizia

3. L'appartenente al Corpo che partecipa all'interpello per il conseguimento della specializzazione di negoziatore di I livello accetta, all'ottenimento della qualifica, di permanere a disposizione nelle funzioni per almeno quattro anni e di partecipare a ogni attività formativa e di aggiornamento prevista per i negoziatori.
4. I candidati alla selezione di cui al comma 1 devono possedere, alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione, i seguenti requisiti:
 - a) età, in base alle esigenze operative segnalate dai vertici del Gruppo Operativo Mobile, del Nucleo Investigativo Centrale, del Gruppo di Intervento Operativo;
 - b) anzianità di servizio non inferiore a 5 anni;
 - c) giudizio complessivo negli ultimi tre anni non inferiore a ottimo;
 - d) assenza di patologie che possano arrecare pregiudizio al servizio operativo, anche se dipendenti da causa di servizio;
 - e) assenza di procedimenti penali in corso o di sentenze di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche non definitive;
 - f) assenza di procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione in corso ovvero conclusi anche con provvedimento non definitivo;
 - g) assenza di procedimenti disciplinari pendenti per sanzioni comminabili più gravi della pena pecuniaria;
 - h) assenza di sanzioni disciplinari più gravi della censura nel quinquennio precedente
5. I candidati in possesso dei requisiti di cui al comma 4 del presente articolo sono sottoposti a una prova di selezione valutativa dell'idoneità a svolgere le funzioni connesse alla specializzazione di negoziatore di I livello innanzi ad una commissione

esaminatrice.

6. L'accesso alla specializzazione dei negoziatori di II livello è riservato al personale in possesso della qualifica di negoziatore di I livello che abbia esercitato tale funzione per almeno due anni e che possieda i requisiti di cui alle lettere c), d), e), f), g) ed h) del comma 4 del presente articolo.
7. I candidati in possesso dei requisiti di cui al comma 6 del presente articolo sono sottoposti a una prova di selezione valutativa dell'idoneità a svolgere le funzioni di negoziatore di II livello innanzi ad una commissione esaminatrice.
8. Con provvedimento del Capo del Dipartimento sono definite le modalità di presentazione della domanda di partecipazione all'interpello, i criteri di selezione e valutazione del candidato, le modalità di svolgimento della prova di selezione e la composizione della commissione esaminatrice.

Articolo 3

(Formazione dei negoziatori)

1. Il personale selezionato ai sensi del comma 4 dell'art. 2 è avviato al corso di specializzazione di negoziatore di I livello della durata non inferiore a tre settimane presso una Scuola, Istituto di istruzione o altra sede formativa decentrata designati dall'Amministrazione.
2. Al termine del corso è previsto un esame finale il cui superamento è necessario per conseguire la specializzazione di negoziatore di I livello.
3. Conseguita la specializzazione, il negoziatore di I livello è avviato ad un periodo di prova di almeno un anno presso la sede di uno dei Reparti specializzati di cui all'art. 1 comma 4 superato il quale è assegnato alla sede stessa con obbligo di permanere nelle funzioni della qualifica per almeno quattro anni.
4. Il personale selezionato ai sensi del comma 6 dell'art. 2 è avviato ad un corso di formazione per negoziatori di II livello della durata non inferiore a una settimana presso una Scuola, Istituto di istruzione o altra sede formativa decentrata designati dall'Amministrazione.
5. Al termine del corso è previsto un esame finale il cui superamento è necessario per conseguire la specializzazione di negoziatore di II livello.
6. Al fine di garantire il necessario mantenimento delle competenze, i negoziatori di I e II livello devono effettuare periodiche attività di aggiornamento professionale, anche presso altre forze di polizia, e conseguire le relative valutazioni positive.
7. Con provvedimento del Capo del Dipartimento sono definiti i programmi dei corsi di specializzazione e di formazione; le procedure di svolgimento delle selezioni, degli esami finali e del conseguimento della specializzazione di I e II livello; le modalità di



Ministero della Giustizia

svolgimento delle periodiche attività di aggiornamento professionale; le procedure di decadenza dalla specializzazione.

Articolo 4

(Operatore di supporto alla negoziazione)

1. Gli operatori di supporto alla negoziazione del Corpo operano all'interno dei Reparti territoriali di Polizia penitenziaria e svolgono in via ordinaria i compiti istituzionali previsti dall'art. 5 della Legge 15 dicembre 1990, n. 395. Detti operatori, quando necessario, si attivano al fine di rispondere prontamente alle esigenze di:
 - supportare il decisore nel caso di eventi critici, non rientranti nel comma 1 dell'art. 1, che richiedano comunque una gestione non conflittuale della situazione;
 - supportare i negoziatori non appena viene avviata la relativa procedura di attivazione, nel rispetto del protocollo operativo.
2. Con provvedimento del Capo del Dipartimento sono definite le modalità di selezione al corso di formazione per operatore di supporto, il programma del relativo corso e le modalità di svolgimento delle periodiche attività di aggiornamento professionale.

Articolo 5

(Protocolli operativi)

1. Con provvedimento del Capo del Dipartimento sono definiti i protocolli operativi nonché l'organizzazione della struttura di negoziazione operante presso il Gruppo Operativo Mobile, il Nucleo Investigativo Centrale, il Gruppo di Intervento Operativo e le loro rispettive articolazioni territoriali.

Roma _____

IL MINISTRO